



**Identificativo:** LU20120130071DAA  
**Data:** 30-01-2012  
**Testata:** IL SOLE 24 ORE  
**Riferimenti:** NORME E TRIBUTI - LA GUIDA PRATICA ALLE LIBERALIZZAZIONI

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

## POSSIBILE COSTITUIRE UNA STP CON UN EURO

Angelo Busani

La srl semplificata con un euro di capitale sociale, introdotta dal Dl liberalizzazioni, potrà essere una società tra professionisti: e questo poiché qualsiasi tipologia societaria può essere utilizzata, dal 1° gennaio 2012, per dar vita a una società che abbia come oggetto l'esercizio in forma associata di un'attività professionale.

Società tra professionisti

Per effetto dell'articolo 10 della legge 183/2011 è stata, infatti, introdotta la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, le «società tra professionisti» (stp), e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale. In sostanza, è stato abolito il divieto, contenuto nella legge 1815 del 1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello "studio associato": divieto che venne introdotto dal regime fascista per ragioni razziali (e cioè per impedire a coloro che professavano la religione ebraica di "nascondersi" dietro il paravento societario) ma che poi ha contraddistinto per decenni l'epocale querelle circa l'individuazione della linea di demarcazione tra l'attività "commerciale" o "imprenditoriale" e l'attività "libero-professionale".

Aspetti da chiarire

La legge è estremamente stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi solo al profilo della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale: il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure la responsabilità sarà ascrivibile solo alla società e lo schermo societario riparerà il patrimonio individuale del professionista? Ancora: il reddito prodotto dalla società professionale sarà classificabile come reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo? Prevarrà, in sostanza, la natura professionale dell'oggetto sociale o la natura commerciale del tipo societario utilizzato?

Altro problema è quello dell'applicabilità alle stp delle procedure concorsuali, se si sceglie di organizzare l'attività professionale con una società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come pare, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

Le possibilità di scelta

Comunque, in attesa che questi problemi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, un dato certo è che le società tra professionisti potranno indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative: ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "normali" fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti": avremo quindi la "Alfa società per azioni tra professionisti", la "Beta società cooperativa tra professionisti" e la "Gamma di Mario Rossi e c. società in nome collettivo tra professionisti".

Come detto, potrà essere utilizzata ovviamente anche la nuova srl semplificata.

Dalla scelta del tipo sociale deriva ovviamente l'applicazione delle regole relative a ciascun tipo: ad esempio, le norme in tema di responsabilità patrimoniale dei soci, di dotazione patrimoniale minima, di strutturazione organica della società, eccetera.

Anche la società semplice potrà dunque essere "usata" come stp: anzi, se si prescelga la società di persone come forma organizzativa della società professionale, indubbiamente la società semplice appare una forma assai idonea, per la sua intrinseca natura "non commerciale", dovendo la stp avere come oggetto "l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci".

La questione "capitale"

È comunque abbastanza presumibile che, trattandosi di una «società tra professionisti» che deve avere per oggetto «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci», le stp debbano necessariamente avere i professionisti nel capitale sociale; peraltro, se è vero che non esistono limiti alla quota di partecipazione del socio non professionista, è un gioco da ragazzi strutturare la società con i professionisti bensì nel capitale sociale, ma pesantemente schiacciati in un angolo dal socio non professionista.

Nella nuova legge nulla è detto nemmeno sul punto della composizione degli organi societari: e quindi è ipotizzabile, ad esempio, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una spa professionale potrà essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

Multiprofessionalità e incompatibilità

La legge ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (tipo: il notaio e l'avvocato) resisteranno rispetto allo spazio di libertà che indubbiamente deriva da questa nuova normativa. Il nodo dovrà essere sciolto con un regolamento del ministro dello Sviluppo economico, il quale dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle stp negli albi

professionali nonché di applicazione alle stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche. Viene inoltre espressamente disposta dalla nuova disciplina l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I soci della stp

#### 01|PROFESSIONISTI

Professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista sia cancellato dall'albo)

#### 02|CITTADINI COMUNITARI

Cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione

#### 03|SOGGETTI NON PROFESSIONISTI

Soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche".

la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio

#### 04|SOCI DI CAPITALE

Soggetti non professionisti che diventano soci della stp «per finalità di investimento»: si tratta dei "vituperati" soci di capitale.

La norma non dice nulla sul punto della ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti: e quindi, si potrà avere, ad esempio, una stp con professionisti al 90% e non professionisti al 5%, così come, viceversa, si potranno avere stp con soci di capitale al 99% e con i professionisti all'1%

#### 05|NORMA ISTITUTIVA

È stata la legge 183/2011 (la cosiddetta "legge di stabilità") ad introdurre nel nostro ordinamento la possibilità di costituire, dal 1° gennaio 2012, le stp, cioè le società tra professionisti, che hanno cioè come oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionale

#### 06|INCOMPATIBILITÀ

La legge ha previsto il divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di stp sia inibita anche ai soci non professionisti,

### LA NORMATIVA

Legge 183 del 2011

La legge di stabilità ha introdotto la possibilità di costituire «società tra professionisti», dette Stp



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati